



**PRESENTAZIONE CANDIDATURE COMUNE DI CASTENASO  
POPOLAZIONE 15.891 AL CENSIMENTO 2021.**

**PRESENTAZIONE TRA LE ORE 8.00 DEL 10 MAGGIO 2024 E LE ORE 12.00 DI  
SABATO 11 MAGGIO 2024.**

Per la presentazione delle candidature è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che saranno illustrati nel dettaglio nel proseguo:

1. dichiarazione di presentazione della lista dei candidati; (paragrafi 1.1 – 1.1.2)
2. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni; (paragrafo 1.1.3)
3. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (paragrafi 2.1 – 2.1.2)
4. dichiarazione autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità; (paragrafi 2.1 – 2.1.2)
5. certificati attestanti che i candidati alla carica di sindaco e di consigliere sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; (paragrafi 2.1 – 2.1.2)
6. modello di contrassegno di lista (paragrafi 3.1.-3.1.2 – 3.1.3);
7. la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati : 1) di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco, 2) di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi, 3) di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. (paragrafo 4.1)
8. la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. *Tale dichiarazione è necessaria solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in*

*una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.*

9. copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online* (paragrafo 5.1).

Si prega di **prendere preventivamente appuntamento** con l'Ufficio Elettorale ai numeri 051.6059228 – 229 per evitare attese e rendere più fluide le operazioni di accettazione delle candidature.

## **1. 1 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI**

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta (a modello di tale dichiarazione vedere allegato 2).

In particolare i moduli devono riportare:

- a) il contrassegno di lista avente come diametro cm.3; (paragrafi 3.1 – 3.1.2 – 3.1.3)
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati a sindaco e a consigliere; nel Comune di Castenaso il numero in lista dei candidati alla carica di consigliere è previsto in un minimo di 11 ed un massimo 16. Le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati. (paragrafi 2.1 – 2.1.2)
- c) Per presentare una lista occorrono da un minimo di 100 ad un massimo di 200 sottoscrittori (paragrafo 1.1.2 – 1.1.3)
- d) l'indicazione di due delegati di lista (paragrafo 4.1)
- e) La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, (paragrafo 1.1.2)

La presentazione della lista va fatta al segretario comunale da parte di:

1. esponenti del gruppo o del partito politico;
2. da uno o più candidati;
3. da uno o più sottoscrittori;
4. dai delegati di lista.

Tali soggetti sono alternativi tra loro.

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si sia costituito in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.

In questo caso, all'atto di presentazione della lista, deve essere allegata, oltre la restante documentazione, **una dichiarazione sottoscritta** dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali **con mandato autenticato dal notaio** in cui si attesta che **le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico.**

## 1. 1. 2 SOTTOSCRITTORI

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli **elettori presentatori**. I sottoscrittori devono pertanto essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castenaso.

Inoltre, **nessun candidato può essere sottoscrittore** (*Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 17 settembre 2021, n.6350*).

**MODULISTICA:** La firma dei presentatori deve essere apposta sui moduli di cui all'allegato 2). Le sottoscrizioni possono essere apposte su fogli separati, solo se questi, singolarmente considerati hanno la presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici oppure se tali fogli sono materialmente collegati al modulo principale, non solo pinzandoli, ma mettendo la dicitura di congiunzione da parte del pubblico ufficiale autenticante.

**NUMERO SOTTOSCRITTORI:** i presentatori devono essere in **un numero compreso tra i 100 e i 200** (ricusazione della lista se il numero è inferiore a 100 o superiore a 200). Un elettore può sottoscrivere solo una lista (ammenda da € 200 a € 1000). L'Ufficio Elettorale Circondariale cancellerà quindi dalla lista che viene presentata 2<sup>^</sup> o 3<sup>^</sup> o 4<sup>^</sup>.... al Segretario Comunale la seconda sottoscrizione apposta).

Per i sottoscrittori non residenti, e pertanto non elettori del Comune, verrà apposta dall'Ufficio Elettorale Comunale accanto al nominativo la dicitura "non residente - non elettore" e pertanto non verrà computato nel numero valido dei sottoscrittori.

E' utile lasciare all'Ufficio Elettorale per questo caso e/o altre comunicazioni il nominativo col numero di telefono di un referente col quale comunicare in caso di inesattezza di dati.

**AUTENTICA FIRMA:** La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, come modificato dall'art. 38 bis, comma 8, del decreto - legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,rendendo non più necessaria la comunicazione al sindaco, da parte del consigliere comunale, circa la propria disponibilità ad autenticare. Competenza solo territoriale sia per i Consiglieri che i pubblici funzionari. Anche il consigliere candidato può autenticare.

Le autenticazioni **sono nulle se anteriori al 180°** giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Il Consiglio di Stato ha disposto che la menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale, non sanabile successivamente.

La mancanza del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore non dà luogo ad invalidità, in quanto l'assenza del timbro rappresenta una regolarità sanabile. Ad esempio, l'omessa apposizione del timbro da parte del Consigliere Comunale discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del Comune.

### **1. 1. 3 CERTIFICATI ELETTORALI DEI SOTTOSCRITTORI**

Al fine di garantire che i sottoscrittori siano elettori del Comune in cui si svolgono le elezioni, **è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di elettori.**

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di **ventiquattro ore** dalla richiesta.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta o in formato digitale, tramite posta elettronica certificata. Alla richiesta deve essere allegata una copia del documento d'identità del richiedente.

I certificati rilasciati dal comune tramite pec, costituiscono, ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata (ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990), resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

### **2.1 CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO**

Con la lista dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, con la contestuale dichiarazione di collegamento con la lista, o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale, ed annessa dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di incandidabilità previste dalla legge (art.10 e 12 decreto legislativo n. 235/2012).

La dichiarazione di collegamento con la lista o le liste che si presentano alle elezioni, ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. (come si vedrà nel proseguo).

Il candidato a Sindaco può esserlo solo in un Comune. Ogni candidato Sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune

Nell'allegato 5) della modulistica è riportato, a titolo di esempio, lo schema di dichiarazione di accettazione di candidatura nella quale è inserita la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità .

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, come modificato dall'art. 38 bis, comma 8, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'accettazione di candidatura alla carica di sindaco, deve essere corredata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato, si richiama quanto detto al paragrafo 1. 1. 3

## 2.1.2 CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Per il Comune di Castenaso, il numero dei candidati in lista è previsto in **un minimo di 11 ed un massimo 16**. Le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

Per il corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all'unità superiore (*Circolare Prefettura di Bologna, ns prot. 19227 del 20.9.2014*), in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato (vedasi il prospetto che segue):

PROSPETTO PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA L. N. 215/2012 PER IL COMUNE DI CASTENASO (sopra i 15.000 abitanti):

Nr. consiglieri da eleggere	Lista di candidati ( <i>minimo 11</i> <i>massimo 16</i> )	Quota di genere <b>massima</b> - Nr. dei candidati (determinato senza tener conto della sua parte decimale)	Quota di genere <b>minima</b> - Nr. dei candidati con eventuale arrotondamento all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia a 50 centesimi
<b>16</b>	<b>16</b>	$2/3 = 10,66... \mathbf{10}$	$1/3 = 5,33... \mathbf{6}$
	<b>15</b>	$2/3 = 10..... \mathbf{10}$	$1/3 = 5 ..... \mathbf{5}$
	<b>14</b>	$2/3 = 9,34..... \mathbf{9}$	$1/3 = 4,67... \mathbf{5}$
	<b>13</b>	$2/3 = 8,66..... \mathbf{8}$	$1/3 = 4,33... \mathbf{5}$
	<b>12</b>	$2/3 = 8..... \mathbf{8}$	$1/3 = 4..... \mathbf{4}$
	<b>11</b>	$2/3 = 7,33..... \mathbf{7}$	$1/3 = 3,66... \mathbf{4}$

**Ad esempio** se la lista proposta ha 11 candidati, potrebbero esserci anche 6 maschi e 5 femmine (o 6 femmine e 5 maschi). Se la lista ha 16 candidati, potrebbero quindi esserci 8 femmine e 8 maschi.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati da un numero d'ordine progressivo. Inoltre deve essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita. (Si ricorda che a parità di cifra, all'interno di una lista, è proclamato eletto chi precede nell'ordine di lista).

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale con annessa dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di incandidabilità previste dalla legge (art.10 e 12 decreto legislativo n. 235/2012).

Nell'allegato 7) della modulistica è riportato, a titolo di esempio, lo schema di dichiarazione di accettazione di candidatura nella quale è inserita la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, come modificato dall'art. 38 bis, comma 8, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ciascuna accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale deve essere corredata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato, si richiama quanto detto al paragrafo 1. 1. 3

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni, se le elezioni si svolgono nello stesso giorno.

Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista.

### 3.1 CONTRASSEGNO DI LISTA

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il candidato sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista o liste collegate.

Sui modelli di raccolta firma (allegato 2) il contrassegno potrà anche essere incollato. I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e le schede di votazione.

Affinché la Commissione Elettorale Circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori **dovranno evitare che questo sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista presentata in precedenza.**

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO: L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista **deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.**

Se la lista è presentata per conto di un partito politico, occorre la dichiarazione del segretario nazionale o dei presidenti regionali o provinciali, che tali risultino da una attestazione del segretario nazionale, autenticata dal notaio. Tale attestazione dovrà dichiarare che le liste sono presentate in nome e per conto del partito politico che autorizza anche l'uso del simbolo.

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO: Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su **carta lucida**, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio **del diametro di cm 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio **del diametro di cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere circoscritte nel cerchio.

#### CONTRASSEGNO PRESENTATO SU SUPPORTO DIGITALE:

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, i presentatori delle liste potranno depositarlo mediante **invio a mezzo email** all'ufficio elettorale contestualmente alla presentazione delle candidature, oppure mediante **condivisione su Drive**, oppure a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, **sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. I formati richiesti sono .jpeg e .pdf.** Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

1. delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
2. delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
3. delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

Si raccomanda di porre **attenzione alla descrizione che viene fatta del contrassegno**, riportata con una frase nel "Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (Allegato n. 2)

#### **3.1.2 DIVIETO DI DEPOSITARE CONTRASSEGNI CHE RIPRODUCONO:**

1. immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, delle Chiese);
2. l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni, simboli, marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione da parte della società stessa;
3. sono tassativamente vietati i contrassegni che contengono immagini o espressioni che fanno riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole fascismo, nazismo, nazionalsocialismo e qualsiasi simbologia o sigla che richiami, anche indirettamente, tale ideologia (violazione della Costituzione).

#### **3.1.3 RICUSAZIONE CONTRASSEGNO**

Nel caso in cui i contrassegni non rispettino i divieti sopra illustrati, la Commissione Elettorale Comunale provvederà a ricusare il contrassegno, dandone notizia agli interessati.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ricusato un contrassegno, il nuovo **contrassegno dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data delle votazioni** (14 maggio), non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa (art. 33 2° e 3° comma T.U. n. 570).

**Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponda alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà ricusata.**

#### **4.1 DELEGATI DI LISTA**

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati:

1. di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco;  
A tal proposito si evidenzia che la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento con la lista o le liste che si presentano alle elezioni, ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
2. di assistere alle operazioni di sorteggio di liste;
3. di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale.

La dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, deve essere firmata dai due delegati e deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, come modificato dall'art. 38 bis, comma 8, del decreto - legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nell'allegato 6) della modulistica è riportato, a titolo di esempio, lo schema di dichiarazione dei delegati di lista.

REQUISITI DEI DELEGATI DI LISTA: I delegati di lista possono anche essere candidati. E' comunque preferibile che i delegati siano scelti tra i presentatori e non tra i candidati, sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito.

**L'indicazione dei delegati di lista risulta essenziale** poiché tali delegati dichiarano il collegamento con il candidato sindaco.

#### **5.1 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**

Il programma amministrativo deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati per la successiva affissione all'albo pretorio on-line del Comune.

**Se le liste sono collegate il programma amministrativo è uguale per tutte** (art. 73, comma 2 D.Lgs. 267/2000: *più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate*).

## **ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE LISTE CHE SI PRESENTANO ALLE ELEZIONI COMUNALI**

### **1. Raccolta di fondi - Nomina del mandatario elettorale**

A norma del combinato disposto dell'art.13 comma 6 lettera a) della Legge 6 luglio 2012 n.96 e dell'art. 7 comma 3 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è obbligatoria la nomina del mandatario elettorale.

In particolare, la norma, fermo restando l'obbligo di rendicontazione, prevede che dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni comunali, coloro che intendono candidarsi (il sindaco più ciascun candidato consigliere) possono **raccogliere fondi** per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite il **mandatario elettorale**.

Restano esclusi da tale obbligo i **candidati che spendono meno di 2500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio**.

### **LIMITE MASSIMO SPESA**

#### **SINDACO**

Nei comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

#### **CONSIGLIERE COMUNALE**

Nei comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

**PARTITO, MOVIMENTO E LISTA** Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Alla data del 12 marzo 2024, i cittadini iscritti nelle liste elettorali sono n. 13.159

MODALITA' NOMINA MANDATARIO ELETTORALE: Il candidato Sindaco e ciascun candidato a consigliere dichiarano per iscritto al collegio di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare più di un mandatario elettorale che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

La designazione del mandatario elettorale, da presentare al collegio di garanzia elettorale, deve essere firmata dal candidato a sindaco o a consigliere comunale e deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, come modificato dall'art. 38 bis, comma 8, del decreto - legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nell'allegato 9) della modulistica è riportato, a titolo di esempio, un modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale.

**COMPITI DEL MANDATARIO ELETTORALE:** Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui all'art. 7 comma 3 della L.515/1993 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui sopra. Nell' intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

**LA DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO:** La dichiarazione prevista dall'art 2, comma 1, numero 3) della L. 441/82 "*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*", deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore o dal giorno delle elezioni regionali. Tale normativa si applica anche ai sindaci e consiglieri comunali.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

- Un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità;
- gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati;

**Inoltre, se ne ricorre il caso, bisogna allegare:**

- l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, per tutti i contributi in denaro o in beni e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a quello previsto dalla legge (Euro 5.000,00 art. 7 comma 6 L.515/93 come modificato dall'art.11 comma 2 della L.6/7/2012 n.96) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi da persone fisiche (es: società, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati);
- le dichiarazioni congiunte relative a contributi superiori a 5.000,00 euro ottenute da società non partecipate regolarmente deliberate ed iscritte a bilancio (art. 4 L. 659/81) o idonea autocertificazione.

Il **Collegio regionale di garanzia elettorale** riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità (art. 14 L. 515/1993). Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Qualora dall'esame delle

dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.

**SANZIONI:** In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa, il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 L. 515/1993).

## 2. TRASPARENZA

L'art. 1 comma 14 della legge n. 3/2019, come modificato dall'art. 38-bis comma 7 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, sancisce l'obbligo per i partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni, di pubblicare entro il 14° giorno antecedente le votazioni (26 maggio) sul proprio sito internet ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale PER CIASCUN CANDIDATO:

- il **curriculum vitae** (non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, pertanto, può essere compilato liberamente);
- il relativo **certificato penale** rilasciato dal **casellario giudiziale** Il certificato rilasciato dal casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale (11 marzo).

L'omessa pubblicazione, di cui sopra sui siti internet dei partiti/movimenti/liste non comporta l'esclusione dalla competizione elettorale, ma una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 ad euro 120.000.

**PUBBLICAZIONE A CARICO DEL COMUNE:** In apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale, (per le Elezioni europee è il Ministero dell'Interno), entro il 7° giorno antecedente la data della votazione (2 giugno 2024) sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco, documentazione già pubblicata sul sito internet del partito o della lista.

La pubblicazione dei dati in esame sul sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

## 3. RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere fatta:

1. con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 L.n. 53/1990, come

modificato dall'art. 38 bis, comma 8, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. OPPURE, con una dichiarazione inviata tramite PEC. Se l'atto inviato per pec è firmato digitalmente non è necessaria l'autentica di cui all'art. 14 legge n. 53/1990.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

La designazione dei rappresentanti di lista va comunicata:

1. al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o mediante PEC.

2. direttamente al presidente di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, entro sabato pomeriggio, purché prima dell'inizio della votazione.

REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA: devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune di Castenaso. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato come rappresentante di lista un candidato.